DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 10

Nel caso di calamita' naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunita' colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma di intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalita', ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono ammessi interventi straordinari ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, al di fuori dei casi rientranti nel comma 1 del presente articolo. Il Comitato direzionale determina con propria delibera le tipologie e le modalita' per gli interventi di emergenza, informandone contestualmente il Parlamento. Entro centoventi giorni dall'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministro degli affari esteri invia al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sui risultati ottenuti. Il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, autorizza con apposita procedura d'urgenza il pagamento, a valere sulle disponibilita' accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalita' di lucro, delle spese per l'attuazione degli interventi nelle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

Versione in vigore dal 2 maggio 1996, non più in vigore dal 2 luglio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo
Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-cooperazione-allo-sviluppo-1996/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it